

Le Amministrazioni potranno derogare, motivatamente, alla regola generale, di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei seguenti casi:

a) assenza, nella Provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse.

In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione:

“Assenza punti vendita nelle province di interesse, di chi ha max punteggio” (cfr. Art. 3, comma 7, punto 3.a dell'AQ).

b) assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune, Frazione).

In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione:

“Assenza punti vendita nel comune o frazione di interesse, di chi ha max punteggio” (cfr. Art. 3, comma 7, punto 3.b dell'AQ).

c) distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia.

In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione:

“Distanza” (cfr. Art. 3, comma 7, punto 3.c dell'AQ).

Al fine di permettere all'Amministrazione di verificare se sussistono motivi per derogare alla regola generale di cui ai precedenti punti 1 e 2, sul sito dell'AQ in oggetto, sono pubblicati i file contenenti gli elenchi di punti vendita messi a disposizione dai Fornitori con tutti i dettagli necessari alla verifica (Rete Punti Vendita Elive.xlsx e Rete Punti Vendita IP.xlsx e Rete Punti Vendita Q8.xlsx).

Così come disciplinato dal capitolato Tecnico, si evidenzia che, per quanto riguarda il precedente caso, al fine della verifica delle distanze, dovrà essere utilizzato il sito web <https://www.google.it/maps> La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più breve per spostamenti in auto in termini di km.

Nei campi destinati all'inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell'Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponibili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.

In applicazione di tutti i suddetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o a entrambi i Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro avendo cura, evidentemente, di calcolare attentamente il fabbisogno complessivo dell'Amministrazione da attribuire a ciascun aggiudicatario.

Viste le seguenti risultanze di gara desunte dal portale degli acquisti in rete:

Enilive Totale	Q8 Totale	IP Totale	Aggiudicatario con Punteggio complessivo più elevato relativamente alla/e provincia/e di interesse dell'Amministrazione Contraente
3,4126900	3,2463682	3,4803197	IP
Enilive	Q8	IP	

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA PROVINCIA	PTi+PEi (ENI)	PTi+PEi (Q8)	PTi+PEi (IP)
PIEMONTE	TORINO	TO	3,4126900	3,2463682	3,4803197

Considerato che sul territorio del Comune di Bardonecchia non sono presenti punti vendita e che pertanto occorre ricorrere alla deroga prevista al punto b) del succitato art. 5 della Guida all'Accordo Quadro affidando alla ENILIVE S.p.A la fornitura dei Buoni Acquisto di carburante;

Ritenuto di assumere il presente atto al fine di impegnare la spesa per l'acquisto di n. 100 Buoni Acquisto ammontante a complessivi € 5.000,00 IVA compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Enilive Spa, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL con numero di protocollo INAIL_52092634, con scadenza di validità prevista per la data del 13/04/2026;

Dato atto, inoltre, che trattandosi di valore della prestazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le seguenti disposizioni:

Art.50. c.1 D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; ... omissis...;*

Visto l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto"*

Atteso che l'art. 62 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede che. *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";*

Atteso inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 stabilisce che *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*
- l'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010 stabilisce che *"Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice."*

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 95/2012 e nella Legge 94/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2024 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2024 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2025-2027 e relativi allegati”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2025 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, avente durata fino al 31 dicembre 2025;
- il Decreto sindacale n. 8 del 12 giugno 2024 con il quale sono stati individuati, con decorrenza dall’adozione dello stesso provvedimento, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo, i sostituti dei soggetti con incarichi di elevata qualificazione.

Visto l’art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2025;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di aderire all'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Buoni Acquisto per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, edizione 3, stipulato tra Consip S.p.A. e ENILIVE S.p.a., sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta 51, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1676444, P. IVA 11403240960 precisando che l'acquisto avverrà tramite ordine diretto sulla piattaforma Consip. (CIG accordo quadro B5B5D35403).
2. Di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 IVA compresa al cap. 810 "Carburanti, combustibili e lubrificanti" - U.E.B.118: 0106103 - Cod. P. Finanziario: U.1.03.01.02.002 "Carburanti, combustibili e lubrificanti" – Cofog 01.3 "Servizi generali" del Bilancio di Previsione 2025.
3. Di dare atto che:
 - l'acquisto verrà effettuato tramite ordine diretto sulla piattaforma di e-procurement Acquistinretepa;
 - l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2025;
 - i pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio del relativo esercizio finanziario, con le regole di finanza pubblica;
 - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;
 - il CIG derivato è B5B5D35403.
4. Di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

**Il Responsabile dell'Area
Cecchini Francesco
(firmato digitalmente)**